



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4473/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

VARRONE

CLAUDIO

Presidente

PANZINI

GIUSEPPE

Relatore

LUNERTI

FRANCO

Giudice

SEZIONE 1

27/09/2011

ore 15:00

ORDINANZA **DEFINITIVA**

N°

86/01/11

PRONUNCIATA IL:

27/09/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

82/80/11

Il Segretario

ha emesso la seguente

SULL'IST. SOSP. ART. 313 CPC ↓

ORDINANZA

- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. con n. 4473/11
depositato il 15/06/2011, ricevuta S - /2011
- avverso la sentenza n° 98/14/2010
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MARINI PROF. GIUSEPPE
PROF. MAURO PAOLONI
VIA DEI MONTI PARIOLI, 48 00197 ROMA RM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCT030400788 IVA+IRPEG+IRAP 2002

FATTO

Con sentenza n. 98/14/2010 pronunciata in data 16 febbraio 2010 dalla Commissione tributaria Regionale di Roma è stato respinto l'appello della [REDACTED] proposto contro la sentenza di primo grado, il cui giudizio era stato instaurato contro l'avviso di accertamento n. RCT030400788/2007 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo. Tale atto recava la richiesta di pagamento della somma di € 1.114.611,84 a titolo di IRPEG, IRAP, IVA sanzioni e interessi per l'anno 2003.

La società, a sua volta, ha presentato ricorso per cassazione notificato tramite raccomandata postale datata 17.6.2010.

La società [REDACTED] predetta, nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. Mauro Paoloni e dall'avv. Prof. Giuseppe Marini, ha presentato, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., istanza di sospensione della esecuzione della sentenza n. 98/14/2010 emessa da questa Commissione e quindi dell'avviso di accertamento relativo e di tutti gli atti impositivi successivi.

A tale riguardo, rappresenta il grave pregiudizio che deriverebbe alla società dalla riscossione della pretesa impositiva azionata dall'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate competente non risulta costituita.

DIRITTO

La Commissione rilevato che, a differenza di quanto previsto per la fase cautelare, il decreto lgs. n. 546 del 1992 nulla prevede con riguardo alla eventuale sospensione della sentenza di merito;

Rilevato, altresì, che il citato decreto rinvia, per quanto non diversamente disposto, alle norme del codice di procedura civile;

Ritenuto che la disposizione dell'art. 49 del richiamato decreto lgs. 546 del 1992 è finalizzata solo a sancire l'inapplicabilità al processo tributario della regola che attribuisce immediata e diretta efficacia alle sentenze civili, non già ad escludere l'operatività delle norme sulla sospensione che quella efficacia esecutiva presuppongono e che per il caso di ricorso per Cassazione debbono ritenersi applicabili i poteri inibitori di cui all'art. 373 codice di procedura civile, con conseguente possibilità di sospendere l'esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, qualora sussistano i requisiti dello stesso art. 373, ossia la gravità che l'esecuzione della sentenza medesima potrebbe arrecare alla parte istante.

Ritenuto che nel caso di specie l'esecuzione della sentenza determinerebbe un danno grave e irreparabile alla Società ricorrente.

P.Q.M.


La Commissione accoglie l'istanza e ordina la sospensione della esecutività della sentenza n. 98/14/2010 emessa in data 16 febbraio 2010 dalla sezione 14 di questa Commissione tributaria regionale, ordinando alla parte più diligente di comunicare l'esito del ricorso per Cassazione entro sei mesi dal deposito dello stesso.

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite.

Roma, li 27 settembre 2011

IL RELATORE

(Giuseppe Panzini)



IL PRESIDENTE

(Claudio Varrone)

